



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Responsabilità Civile verso Terzi

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

1 - Glossario pag. 3

2 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi pag. 4

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Proprietà e uso di cani	2.1	Non previsto	Euro 150,00	Non previsto
Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo	2.1	10%	Non prevista	euro 50.000 = per sinistro
Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza	2.1	10%	Non prevista	euro 50.000 = per sinistro

Compagno di Viaggio: persona iscritta al Viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato e assicurata con la medesima Polizza.

Dati: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;

Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;

Furto: è colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sistema Informatico: l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Supporti dati: tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

2 - CONDIZIONI SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(SEZIONE OPZIONALE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA)

2.1 – Responsabilità civile verso terzi

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in Viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitters e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale inoltre per:

- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici.

Relativamente ai cani, l'assicurazione è operante:

- a condizione che sia applicata la museruola o il guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico
- con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida; l'assicurazione si estende, per tali cani, anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale;

- la pratica di sport, comprese le gare, **sempreché non vengano esercitati a livello agonistico e/o professionistico;**
- relativamente alla pratica del modellismo, **sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli, l'uso dei droni nonché i disturbi determinati dai radiocomandi;**
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo.

La Garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva di:

- € 300.000,00 per Sinistro;
- € 300.000,00 per persona;
- € 300.000,00 per danni a cose e animali, con il sottolimito di € 50.000,00 per ciascun periodo di assicurazione e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro per:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

2.2 persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti Assicurati,

- nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché i Compagni di Viaggio;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

2.3 – Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, o qualora sia richiamata ed operante la Condizione Particolare 2.7 "Assicurazione per Nucleo Familiare", il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

2.4 – Esclusioni

Sono esclusi i danni derivanti:

- da Furto e Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi;
- dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
- dalla navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50;
- dall'impiego di velivoli, deltaplani, parapendii, mongolfiere, nonché dalla pratica di paracadutismo, sci e snowbord (per le Forme di Copertura "Vacanze sulla Neve" e "Vacanze sulla Neve Gruppi", si intende invece compresa la pratica di sci alpino, sci di fondo e snow board, escluse comunque le attività acrobatiche e fuori pista);
- dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria e ogni tipo di gara d'avventura, agonistica o professionale;
- dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- da attività professionali;
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- da Viaggi intrapresi verso i territori ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'autorità pubblica competente o sia dalla stessa scongiato di recarsi;
- da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- da atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- da o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- da richieste di Risarcimento a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della Malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD);
- direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
 - da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
 - da campi elettromagnetici
 - da prodotti geneticamente modificati (OGM).

- q) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
- r) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.

2.5 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

2.6 – Gestione delle vertenze

L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L’Impresa ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.7 – Assicurazione per Nucleo Familiare

(CONDIZIONE PARTICOLARE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA UNITAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI)

Per “Nucleo Familiare” del Contraente/Assicurato devono intendersi le persone Assicurate, nominativamente indicate in Polizza ed iscritte nel medesimo certificato anagrafico di stato di famiglia.

Agli effetti della presente Condizione Particolare, le Garanzie della presente Sezione operano per il Contraente/Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, come sopra definito.

2.8 – Pagamento del risarcimento

Verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.

L’Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso.

Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB027150-RCT-EDZ-0119 | ASSICURAZIONE VIAGGI | RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI